



**Università della Terza Età sede di ARICCIA**  
**Università delle Tre Età - APS,**  
siglabile **“UNITRE Sede di Ariccia APS”**

# **- STATUTO -**

Approvato dal Consiglio Direttivo del 17 Gennaio 2020  
Approvato dall'Assemblea Generale in data 27 Ottobre 2020

## **Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata**

---

- 1) È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 117 del 3.07.2017, (di seguito “Codice Terzo Settore” e successive modifiche, la Sede locale dell’UNITRE di ARICCIA, Associazione di promozione sociale e culturale senza scopo di lucro, basata sul volontariato e aderente all’Associazione Nazionale delle Università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età - APS
- 2) L’Associazione locale, assume la denominazione di “Università della Terza Età - sede di ARICCIA, Università delle Tre Età - APS, siglabile “UNITRE Sede di Ariccia APS” con sede in Ariccia Piazza di Corte 18- 00072 - Roma
- 3) A seguito dell’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione sarà integrata con l’acronimo ETS nel seguente modo: “ Università della Terza Età Sede di Ariccia - Università delle Tre Età AP-S-ETS siglabile “ UNITRE SEDE DI ARICCIA APS-ETS”
- 4) L’Associazione ha durata illimitata e può variare la propria sede attraverso delibera dell’Organo di Amministrazione.

## **Art. 2 - Riconoscimento**

---

- 1) L’Associazione locale, Unitre di Ariccia, avendo ottenuto in data 10/05/1994 il riconoscimento ufficiale da parte dell’Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso, mantenendo la piena autonomia Culturale, Amministrativa, Organizzativa, gestionale, fiscale ed economico finanziaria. Può inoltre avere personalità giuridica ai sensi del CTS.

## **Art. 3 - Finalità**

---

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:

- 1) Attività culturali e di interesse sociale con finalità educativa e formativa;
- 2) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico;
- 3) Organizzazione e gestione di attività di attività culturali, artistiche ricreative di interesse sociale, nonché attività editoriali di promozione della cultura e della pratica del volontariato dei propri associati;
- 4) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale e sociale;

**L'Associazione attraverso le attività di cui al comma precedente si prefigge le Finalità così come previsto dall'Art. 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:**

- educare;
- formare;
- informare;
- fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
- promuovere la ricerca;
- aprirsi al sociale e al territorio;
- operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzii "l'Essere oltre che il Sapere";
- contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;
- promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse;
- L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse general, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriali. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione.
- L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art 7 del codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività e nel rispetto dei principi di trasparenza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

## **Art. 4 - Adesioni**

---

- 1) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
- 2) L'adesione all'associazione è libera, senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.
- 3) Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
- 4) Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere: le proprie complete generalità (Nome, Cognome, Residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici ed indirizzo

di posta elettronica) e dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

- 5) L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- 6) L'ammissione viene comunicata all'interessato e annotata nei libri degli associati. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 30 gg dalla deliberazione. Contro di essa l'interessato può, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- 7) Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5.
- 8) Con l'iscrizione all' Associazione Locale, l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell'Associazione Nazionale

## **Art. 5 - Associati - diritti e doveri**

---

- 1) Sono Associati:
  - a. Gli Associati fondatori che hanno dato vita all'Associazione locale firmando l'atto costitutivo;
  - b. I Soci onorari, scelti dal Consiglio Direttivo fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemerienze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficienza della Sede locale;
  - c. Tutti coloro che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire all'Associazione per dividerne le attività e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale;
  - d. Il C. Direttivo può, a richiesta, ammettere alla partecipazione familiari di soci minori con opportuna manleva o liberatoria di responsabilità.
- 2) Gli Associati possono partecipare alla vita sociale se in regola con la quota associativa annuale.
  - a. Hanno diritto all'elettorato attivo, decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati.
  - b. Hanno diritto all'elettorato passivo decorsi 12 mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati.
  - c. Si perde la qualità di Associato per decesso o dimissioni; la decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall'Assemblea generale degli Associati.

- 3) Gli associati hanno diritto a:
  - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  - esaminare i libri sociali in sede, secondo il Regolamento;
  - essere informati sulle attività dell'associazione;
  - frequentare i locali dell'associazione;
  - partecipare alle iniziative promosse dall'associazione;
  - prendere atto degli ODG delle Assemblies, prendere visione del Bilancio e consultare i libri associativi.
- 4) Gli associati hanno l'obbligo di:
  - rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
  - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
  - versare la quota associativa secondo le modalità, i tempi e l'importo annualmente stabiliti dall'Assemblea.
- 5) L'associato può sempre recedere dall'associazione.
- 6) Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale prende atto del documento. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

## **Art. 6 - Organi dell'Associazione Locale**

---

- 1) Sono Organi dell'Associazione locale:
  - a. L'Assemblea generale degli Associati;
  - b. L'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
  - c. Il Presidente;
  - d. Il Comitato Consultivo;
  - e. L'organo di controllo (qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore)

## **Art. 7 - Volontari e attività di volontariato**

---

- 1) L'associato volontario svolge la propria attività nella e per L'Associazione e verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato

o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.

- 2) I volontari sono associati.
- 3) I volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 117/17.

## **Art. 8 - Composizione e competenze dell'Assemblea**

---

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
- 2) L'Assemblea generale elegge, con votazione segreta scegliendo tra gli Associati, i Componenti di tutti gli Organi e le cariche associative ad eccezione del Comitato Consultivo che è nominato dal Presidente di concerto con l'Organo Amministrativo.
- 3) Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.
- 4) L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno.
- 5) Si riunisce inoltre, quando ritenuto necessario dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o a richiesta di almeno un decimo degli Associati; in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
- 6) L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, affisso in bacheca ed esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi almeno quindici giorni prima della data fissata, indicherà la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno.
- 7) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50%+1 dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo. Sono ammesse deleghe ai sensi dell'art. 24 c. 3 del Dlgs. 117/17, come stabilito in Regolamento, Delibera a maggioranza relativa dei votanti

### **L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:**

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il rendiconto gestionale e il Bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- approva i Regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo.

**L'Assemblea ha inoltre le seguenti competenze:**

- accetta le eventuali variazioni dello Statuto Nazionale;
- nomina i Delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale;
- approva il rendiconto gestionale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approva la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa Nazionale;
- delibera sulla non ammissibilità delle richieste di associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione dei due terzi dei suoi componenti e delibera a maggioranza qualificata pari al 50%+1 dei votanti. Sono ammesse le deleghe come previsto per l'Assemblea ordinaria.

**L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:**

- modifiche statutarie;
- scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

## **Art. 9 Il Comitato Consultivo - composizione e competenze**

---

Il Comitato Consultivo è composto da un massimo di 20 componenti effettivi e cinque supplenti, nominati tra i soci, che prestano la loro opera volontaria da almeno un anno, a cura del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione. Ha il compito di affiancare e sostenere il Comitato Direttivo nel normale andamento delle attività e nello specifico:

- Curare e predisporre le attività di iscrizione ai corsi e dell'Associazione;
- Esaminare e valutare il programma annuale delle attività formative e culturali;

- Coadiuvare nella programmazione e nella gestione dei corsi con il tutoraggio e la segreteria;
- Coadiuvare e sostenere il Direttivo nella programmazione delle attività socializzanti con il relativo tutoraggio;
- Proporre modifiche e/o procedure organizzative al Consiglio Direttivo;
- Sostenere ed accompagnare gli associati nelle loro attività didattiche e socializzanti;
- Fornisce il proprio parere consultivo al Comitato Direttivo sul Bilancio di Previsione e sul rendiconto di Gestione, sui regolamenti da adottare, sulle necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione dei beni nonché sulla fornitura di beni e servizi.

## **Art. 10 - l'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo**

---

- 1)** Il Consiglio Direttivo è composto da:
- a. Il Presidente;
  - b. Il/i Vice Presidente/i;
  - c. Il Direttore dei Corsi ed eventuale vice;
  - d. Il Segretario;
  - e. Il Tesoriere;
  - f. I Consiglieri in numero da due a sei.

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

- 2)** Al Consiglio Direttivo compete tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- a. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
  - b. proporre all'Assemblea la quota sociale annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale;
  - c. curare la formazione del rendiconto gestionale e del Bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
  - d. deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
  - e. formulare il programma dei corsi e dei laboratori in accordo con il Comitato Consultivo;
  - f. elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede, da sottoporre all'Assemblea, e approvare i Regolamenti previsti;

- g. deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
  - h. adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
  - i. Nominare su proposta del Presidente il Comitato Consultivo;
  - j. disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea.
- 3) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni palesi. Non sono ammesse deleghe.
- 4) Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **Art. 11 - Il Presidente**

---

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, l'Organo di amministrazione e il Comitato Consultivo svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il presidente ha inoltre il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo e il Comitato Consultivo, dirigendone i lavori;
- b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Consultivo;
- c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, del

Consiglio Direttivo e sentito il Comitato Consultivo;

- d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia;
- e) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, e laddove si rendesse necessario, il Comitato Consultivo dirigendone i lavori

## **Art. 12 - Il Vice Presidente**

---

- 1) Il Vice Presidente Vicario, o il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

## **Art. 13 - Il Direttore dei Corsi**

---

- 1) Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione dei Docenti e del Comitato Consultivo.
- 2) Propone al Comitato Direttivo ed al Comitato Consultivo la programmazione annuale.

## **Art. 14 - Il Segretario**

---

- 1) Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati, del Consiglio Direttivo e del Comitato Consultivo sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.
- 2) Cura la tenuta dei registri di cui all'art. 20.
- 3) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

## **Art. 15 - Il Tesoriere**

---

- 1) Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà dell'Associazione.
- 2) Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale e del Bilancio Preventivo da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo e alla visione del Comitato Consultivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea.
- 3) Redige la relazione che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali.

- 4) L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'acensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati all'Associazione avverranno a firma del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti necessari al buon andamento delle attività e con del Delibera del Comitato Direttivo al deposito della firma presso la Banca di riferimento per le operazioni bancarie consentite.

## **Art. 16 - Organo di Controllo**

---

*(qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore)*

- 1) L'organo di controllo viene eletto dall'Assemblea degli associati anche al di fuori dei propri componenti, fatte salve diverse condizioni economiche previste dagli art. 30 e 31 del D.lgs. 117/2017. Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso l'inventario dei beni. Redige una apposita relazione che deve accompagnare il rendiconto gestionale
- 2) I componenti l'Organo di Controllo non possono far parte del Consiglio Direttivo, ma possono assistere alle sedute dello stesso.

## **Art. 17 - Bilancio di Previsione e Rendiconto gestionale**

---

- 1) L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° Luglio e si chiude il 30 Giugno dell'anno successivo, fatte salve le autonomie regionali.
- 2) È fatto obbligo di predisporre un Bilancio Preventivo e redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, sentito il parere del Comitato Consultivo.
- 3) L'associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli Associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.

## **Art. 18- Patrimonio**

---

- 1) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
  - a. dalle quote sociali;
  - b. da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
  - c. dall'attività di raccolta fondi;
  - d. da rimborsi per convenzioni;

- e. dai beni mobili ed immobili acquisiti;
- f. da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione;

Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

- 2) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

## **Art. 19 - Gratuità delle prestazioni**

---

Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

## **Art. 20 - Libri Sociali**

---

- 1) Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
  - a. Libro degli Associati
  - b. Registro dei volontari
  - c. Libro verbali Assemblea degli Associati
  - d. Libro verbali Consiglio Direttivo
  - e. Libro verbali Comitato Consultivo
  - f. Relazioni Organo di Controllo, se previsto, a cura dell'organo stesso
- 2) Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.
- 3) I verbali e tutti i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della loro conservazione e della riservatezza.
- 4) Gli Associati hanno diritto di prendere visione dei libri sociali, dei regolamenti e dei registri

secondo le modalità previste dal regolamento.

## **Art. 21- Scioglimento della Sede Locale**

---

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
- 2) Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'art. 9 del Dlgs. 117 del 3.07.2017.

- 3) In caso di scioglimento dell'Associazione i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

## **Art. 22 - Norme finali**

---

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali in materia, alla normativa per gli "Enti del Terzo settore" e allo Statuto dell'Associazione Nazionale

## **Art. 23 - Norme transitorie**

---

Gli organi attuali dell'Associazione Locale cesseranno con l'elezione di quelli stabiliti dal presente Statuto.



**Università della Terza Età sede di ARICCIA  
Università delle Tre Età - APS,  
“UNITRE Sede di Ariccia APS”**

## **- REGOLAMENTO DELLA SEDE LOCALE -**

Il presente Regolamento, d’attuazione dello Statuto della Sede locale di **UNITRE SEDE DI ARICCIA APS** ne costituisce complemento e, per la sua stessa natura, può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo. Il presente Regolamento è stato approvato in data **08/01/2021** dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 1 – Denominazione - Sede**

---

- 1) Denominazione UNITRE, sigla, emblemi e marchio sono di proprietà dell'Associazione Nazionale e come prescritti dallo Statuto o dal Regolamento Nazionale.
- 2) L'utilizzo in Sede Locale sia della sigla che del marchio ricade sotto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo.
- 3) L'indicazione in Statuto della Sede locale è prescritta per Legge; la variazione di indirizzo non costituisce motivo di modifica statutaria.

## **Art. 2 – Adesioni**

---

- 1) Possono aderire all'associazione le persone fisiche, che avendo raggiunto la maggiore età, salvo quanto previsto dall'art. 5 comma d) dello Statuto, condividano le finalità sia dello Statuto Nazionale che di quello locale e facciano espressa domanda di adesione.
- 2) Con l'iscrizione, accettata dalla Sede locale e annotata nel registro Associati locale e nazionale, l'Associato diviene a tutti gli effetti Socio anche della Associazione Nazionale Unitre – APS.
- 3) La quota annuale di associazione non è una quota di partecipazione ai corsi gestiti dall'UNITRE, ma rappresenta la quota di adesione all'Associazione della Sede locale, comprensiva della quota di adesione alla Associazione Nazionale Unitre.
- 4) Essa non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in caso di perdita della qualifica di Associato.
- 5) Gli Associati non in regola con il pagamento della quota annuale non decadono immediatamente dallo status di Associato ma vengono considerati "dormienti". Gli Associati considerati "dormienti" non possono partecipare alla vita sociale ai sensi dell'art 5, punto D, ultimo Comma dello Statuto. Tre anni di mancato pagamento della quota sociale comportano la perdita della qualifica di Associato; per riassociarsi occorre ripresentare una nuova domanda scritta.

## **Art. 3 – Associati**

---

- 1) Si considerano Associati alla Sede Locale:
  - a. Associati fondatori: sono i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione.
  - b. Associati onorari: vengono nominati su proposta di almeno due Associati. La proposta, sentito il parere del Consiglio Direttivo, viene portata in Assemblea dal Presidente. Per l'approvazione è necessaria la maggioranza dei voti a scrutinio segreto. Il loro numero non può superare il 3% per cento degli Associati.
  - c. Tutti coloro, italiani e stranieri, che avendo raggiunto la maggiore età, sal-

vo quanto previsto dall'art. 5 comma d) dello Statuto, chiedano di aderire alla Associazione per condividerne le attività

- 2) Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento della quota di associazione nazionale. Il Consiglio Direttivo, nel determinare annualmente la quota Associativa locale, può proporre l'esenzione o il pagamento in misura ridotta della quota locale per alcune categorie o condizioni di Associati.
- 3) Tutti gli Associati, ad eccezione degli associati "dormienti", hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
- 4) Tutti gli Associati, ad eccezione degli associati "dormienti", hanno diritto di accesso ai libri sociali presso la sede dell'Associazione, facendone richiesta scritta al Presidente in tempi e modalità congrue con la vita dell'Associazione. Il Presidente fisserà l'orario e la modalità di consultazione, tenendo conto degli impegni dei volontari in segreteria, e nel termine massimo di 30 giorni dalla richiesta.

#### **Art. 4 - Assemblee degli Associati**

---

- 1) La partecipazione alla Assemblea Ordinaria o Straordinaria è un diritto/dovere di tutti gli Associati, ognuno con diritto a un voto.
- 2) È ammessa la partecipazione per delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, ad altro Associato. Ogni Associato può rappresentare sino a un massimo di tre Associati. Le deleghe dovranno essere accompagnate da fotocopia di un documento d'identità del delegante e del delegato.
- 3) Le votazioni sono normalmente palesi; sono segrete quando riguardano persone.
- 4) Per quanto riguarda le competenze dell'Assemblea e le modalità di convocazione si fa riferimento all'art. 8 dello Statuto locale.

#### **Art. 5 – Commissione elettorale**

---

- 1) Contestualmente alla convocazione della Assemblea ordinaria per la elezione degli Organi della Sede - o in caso di Assemblea straordinaria - viene costituita una commissione elettorale formata da tre Membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelti dal Consiglio Direttivo fra gli Associati, con compiti di:
  - a. organizzare le norme di voto;
  - b. controllare gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
  - c. raccogliere le candidature presentate alla Segreteria della Sede, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni;
  - d. assistere alle procedure di voto, in modo da assicurarne il regolare svolgimento;

- e. verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio delle schede e, quindi, alla proclamazione degli eletti;
  - f. depositare il verbale per i provvedimenti conseguenti.
- 2) I membri della Commissione elettorale non possono essere candidati.

## **Art. 6 – Organi e cariche**

---

- 1) Sono Organi della Sede locale:
- a. L'Assemblea degli Associati
  - b. Il Consiglio Direttivo, componenti in numero dispari
  - c. Il Comitato Consultivo, di competenza del Consiglio Direttivo
  - d. Il Presidente
  - e. L'Organo di controllo
- 2) Sono Cariche della Sede locale:
- a. Il Presidente
  - b. Il/i Vice Presidente/i
  - c. Il Direttore dei corsi ed eventuale Vice
  - d. Il Segretario
  - e. Il Tesoriere
  - f. I Consiglieri in numero da 2 a sei.

## **Art. 7 - Consiglio Direttivo**

---

- 1) La nomina ha una durata triennale ed è sempre rinnovabile; decade quando viene a mancare la condizione di Associato all'UniTre.
- 2) Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato con ogni mezzo atto a garantirne la ricezione con un preavviso di otto giorni.
- 3) Se il numero dei corsi da gestire lo giustifica, il Direttore dei Corsi può avvalersi della collaborazione, oltre che di un Vice Direttore, anche di una Commissione Didattica formata dai Docenti rappresentanti delle varie aree di insegnamento.
- 4) Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, gli Associati particolarmente esperti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 5) Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, il Comitato Tecnico-Consultivo ed eventualmente il Coordinatore dell'Accademia di Umanità.

## **Art. 8 – Organo di controllo** (se previsto)

---

- 1) Organo di controllo è monocratico; viene eletto dall'Assemblea degli Associati fra una terna di nomi proposti dal Consiglio Direttivo.
- 2) Ha durata triennale e può sempre essere rieletto.
- 3) I componenti l'Organo di controllo possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di intervento e di voto

## **Art. 9 – Accademia di Umanità**

---

- 1) L'Accademia di Umanità, in linea con le finalità previste dallo Statuto, concorre a realizzare le attività sociali, culturali, ricreative e assistenziali che integrano e ampliano l'azione didattica della Sede locale. Il Coordinatore coordina i Gruppi di lavoro degli Associati che, in spirito di puro volontariato, curano la biblioteca dell'Associazione e la partecipazione a spettacoli teatrali e di musica, organizzazione viaggi e momenti di intrattenimento, seguono l'assistenza sociale, ecc.
- 2) Le iscrizioni, contestualmente al pagamento, alle attività socializzanti e culturali, si effettueranno presso la segreteria nei giorni stabiliti. Si possono accettare da ogni associato solo due richieste di iscrizione. Nel caso rimanesse posti liberi, si potrà allargare l'invito anche a non soci, previa iscrizione all'Associazione;
- 3) Qualora si ricorra ad una Agenzia per l'organizzazione di un viaggio le modalità di pagamento saranno quelle dettate dall'Agenzia stessa.
- 4) Per tutte le attività è indispensabile il rispetto dei luoghi e degli orari di partenza, senza alcuna eccezione. Non possono essere riservati posti sul pullman ad eccezione di due che saranno assegnati in ordine di arrivo oltre a quelli riservati agli accompagnatori.
- 5) Se per cause imprevedibili non si potesse partecipare all'attività programmata, il socio dovrà contattare il responsabile dell'uscita il prima possibile. In caso di mancata partecipazione, la quota potrà essere restituita solo se verrà trovata una sostituzione. Eventuali eccezioni al regolamento saranno valutate dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 10 – Gruppi di lavoro**

---

- 1) Sono denominati "Gruppi di lavoro" le aggregazioni di Associati che, in spirito di puro volontariato, si assumono il compito di proporre e realizzare le attività del proprio settore (biblioteca, assistenza sociale, viaggi, partecipazione agli spettacoli, momenti di intrattenimento, ecc.).

Tali gruppi costituiscono la parte operativa dell'Accademia di Umanità.

## **Art. 11 – Norme didattiche**

---

- 1) I corsi ed i laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno sei lezioni anche con Docenti diversi.
- 2) Per favorire una libera circolazione della cultura, non esistono piani di studio.
- 3) Ogni Associato può frequentare il/i corso/i o laboratorio al quale si è iscritto. Per ragioni tecniche di organizzazione il Consiglio Direttivo può, su proposta del Direttore dei Corsi, stabilire, per taluni corsi, un numero massimo o minimo di studenti.
- 4) Per i corsi e laboratori, il Consiglio Direttivo, può determinare una quota integrativa, di partecipazione alle spese di gestione della specifica attività, richiesta oltre alla quota Associativa locale.

## **Art. 12 – Norme e regole generali**

---

- 1) Le iscrizioni ai corsi annuali si effettueranno ogni anno secondo il calendario riportato nei manifesti, pubblicizzato sul sito web, presso la sede dell'Associazione o in altri locali preventivamente indicati;
- 2) Durante l'Anno Accademico ci si potrà iscrivere fino ad esaurimento dei posti disponibili, sempre e soltanto presso la segreteria;
- 3) L'iscrizione ai Corsi sarà accettata secondo l'ordine di presentazione della richiesta. Le eventuali conferenze sono aperte a tutti;
- 4) Non sono ammesse "lezioni di ascolto" se non previa approvazione del Responsabile del Corso e compatibilmente con la disponibilità dei posti;
- 5) Per ogni esigenza la Segreteria è aperta al pubblico nei seguenti giorni e con il seguente orario: lunedì e venerdì ore 10,00-12,00 martedì ore 15,30- 17,30;
- 6) Gli iscritti, che per qualsiasi motivo rinunciassero alla frequenza, sono pregati di darle cortese comunicazione alla segreteria;
- 7) È auspicabile arrivare almeno 5 minuti prima della lezione che inizia alle ore 16.00. Non è possibile rilevare la presenza per gli associati che arrivano oltre le ore 16,15. E' assolutamente vietato l'uso dei cellulari durante la lezione. Chi sa di dover uscire prima della fine della lezione è pregato di trovare posto in fondo e uscire nel massimo silenzio. Gli interventi dei soci studenti potranno avvenire solo a fine lezione a meno che non siano sollecitati dal relatore, evitando comunque inutili e fastidiose polemiche. Alla fine della lezione chi avesse la necessità di abbandonare l'aula durante gli interventi finali, dovrà farlo con la massima discrezione possibile.
- 8) L' Attestato di frequenza sarà rilasciato solo agli studenti che abbiano frequentato almeno i 6/10 delle lezioni. A tale scopo, ad ogni lezione saranno registrate le presenze. Per avere l'Attestato bisogna farne richiesta alla segreteria entro il 31 Marzo dell'A.A. in corso per consentirne la stampa.

## **Art. 13 – Docenti**

---

- 1) La Sede locale per lo svolgimento delle proprie attività didattiche si avvale della collaborazione di Docenti che possono essere Associati volontari o collaboratori esterni.

## **Art. 14 – Assistenti o Tutor**

---

- 1) Qualunque Associato della Sede può fare l'Assistente o il Tutor ad un corso, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

La sua opera consiste nel registrare la presenza dei partecipanti e nello svolgere quei compiti di coordinamento tra studenti, docenti e Consiglio Direttivo per assicurare il regolare svolgimento della lezione, soprattutto sotto l'aspetto organizzativo.

## **Art. 15 – Autonomia delle Sedi locali**

---

- 1) Il versamento della quota Associativa a una Sede locale dà diritto a frequentare i corsi e le attività della Sede e non prevede la partecipazione alle attività di altre Sedi UNITRE.
- 2) Eventuali convenzioni stipulate fra Sedi limitrofe possono prevedere la reciprocità di partecipazione degli Associati alle attività delle Sedi convenzionate, salvaguardando il diritto di priorità, nell'iscrizione ai laboratori o corsi, dell'Associato della Sede.